

Assicurazione multirischio per gravi eventi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Family Care Pro

Edizione 07/2020 (Ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongionnoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.228 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.168 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 914,8 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 411,7 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.316,4 milioni di euro;
- solvency ratio: 362,5 %.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	SEZIONE CONTINUITÀ DEL REDDITO
	<u>Invalidità permanente grave</u> La garanzia non comprende le invalidità permanenti conseguenti a: <ul style="list-style-type: none">× atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;× guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari;× pugilato, kickboxing, Muay Thai, cagefighting e wrestling;× idrosci, kitesurf, canyoning in tratti caratterizzati da rapide e simili;

- ✘ snowkite, salto del trampolino con sci, sci di velocità, sci acrobatico, bob-slittino-skeleton praticati su pista, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpinismo o free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per alpinismo / free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l'assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà escursionistiche
- ✘ patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze;
- ✘ partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
- ✘ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- ✘ speleologia;
- ✘ trattamenti estetici, cure dimagranti e fitoterapiche;
- ✘ sieropositività da virus H.I.V.;

Assistenza continuità del reddito

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

- ✘ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- ✘ guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari;
- ✘ eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✘ infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato
- ✘ partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo)
- ✘ complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana.

SEZIONE SALUTE

Dread Disease

La garanzia non opera se la grave patologia risulta direttamente o indirettamente causata da:

- ✘ dolo del Contraente;
- ✘ partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- ✘ guerre ed insurrezioni in genere;
- ✘ immersioni subacquee, idrosci;
- ✘ snowkite, salto del trampolino con sci, sci di velocità, sci acrobatico, bob-slittino-skeleton praticati su pista, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpinismo o free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per alpinismo / free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l'assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà escursionistiche
- ✘ speleologia;
- ✘ sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV) o altra patologia ad essa collegata;
- ✘ tentativo di suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;

Assistenza Salute

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:

- ✘ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- ✘ guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari;
- ✘ eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✘ partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
- ✘ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- ✘ complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana.

SEZIONE PATRIMONIO

Incendio – Danni al fabbricato:

Reale Mutua non indennizza i danni:

- * causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- * causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi fatta eccezione per le persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- * causati da allagamenti diversi da quelli previsti dalla Condizione integrativa "Spargimenti di Acqua" della garanzia "Incendio – Danni al fabbricato";
- * di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, avvenuti in occasione degli eventi previsti-dalla garanzia-"Incendio – danni al fabbricato";
- * subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- * di fenomeno elettrico anche se conseguente a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- * causati da terremoto salvo quanto previsto dalla garanzia "Terremoto - danni al fabbricato" qualora operante);
- * a impianti fotovoltaici – solari termici:
 - o installati in luoghi diversi dal tetto del fabbricato assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi etc.);
 - o installati sopra tettoie, box auto, recinzioni e altre pertinenze del fabbricato assicurato;
 - o installati sul tetto di fabbricati aperti da uno o più lati;
 - o che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione;
 - o i cui pannelli non siano certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto.

Inoltre, nelle Condizioni integrative sempre operanti, sono previste le seguenti principali esclusioni e limitazioni:

- * **Eventi socio-politici:** non sono coperti i danni di inondazione o frana; di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di furto salvo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità o in occasione di serrata; di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del fabbricato assicurato; avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi; di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva verificatasi in conseguenza di atti di terrorismo.
- * **Eventi atmosferici: non sono coperti:** 1) i danni causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua, mareggiata e penetrazione di acqua marina, gelo, cedimento o franamento del terreno; 2) i danni subiti da piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne, vetrate e lucernari in genere, fabbricati incompleti nelle coperture, capannoni pressostatici, tendotensostituzioni e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; impianti fotovoltaici, impianti solari termici, limitatamente alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al fabbricato, i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto; limitatamente ai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, i danni subiti da manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto per effetto del vento.
- * **Spargimenti d'acqua:** non sono coperti i danni: dovuti a umidità, stillicidio; derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime (salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni di assicurazione); derivanti da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti; derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrato ad

eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato; derivanti da rotture causate da gelo a condutture installate all'esterno del fabbricato o da rotture avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento.

- * **Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua:** non sono coperte le spese per migliorie del fabbricato.
- * **Sovraccarico neve:** non sono coperti i danni causati: da valanghe, slavine, gelo; ai fabbricati in corso di costruzione o rifacimento e al loro contenuto, la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del fabbricato; a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve; alle pensiline, alle tettoie e ai box auto non totalmente in muratura e al loro contenuto; ai fabbricati in cattivo stato di conservazione e/o in stato di abbandono.

Terremoto – Danni al fabbricato:

Reale Mutua non indennizza i danni:

- * causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- * causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato;
- * indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato;
- * ai fabbricati dichiarati inagibili dagli Organi competenti o in evidente stato di abbandono;
- * a impianti fotovoltaici – solari termici:
 - o installati in luoghi diversi dal tetto del fabbricato assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi etc.);
 - o installati sopra tettoie, box auto, recinzioni e altre pertinenze del fabbricato assicurato;
 - o installati sul tetto di fabbricati aperti da uno o più lati;
 - o che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione;
 - o i cui pannelli non siano certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto.

Responsabilità civile:

L'assicurazione non comprende la responsabilità per danni:

- * causati a coniuge, convivente di fatto, genitori, figli dell'Assicurato e, se convivente, ogni altro parente dell'Assicurato. Questa esclusione non vale per i figli e i genitori dell'Assicurato – purché con lui non conviventi – in caso di sinistro dovuto a spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici al servizio del fabbricato;
- * causati a minori in affidamento familiare;
- * da furto;
- * conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dalla garanzia "Capofamiglia", che è parte della garanzia "Responsabilità civile". Sono considerate cose in consegna o custodia anche i beni mobili e immobili detenuti in locazione;
- * conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- * da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto;
- * provocati da animali diversi da animali domestici;

	<ul style="list-style-type: none"> ✘ derivanti dalla proprietà di beni immobili (salvo quanto previsto dalla garanzia “Proprietà del fabbricato”, che è parte della garanzia “Responsabilità civile”). <p>Relativamente alla garanzia <u>Capofamiglia</u>, che è parte della garanzia “Responsabilità civile”, l’assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili, salvo quanto precisato dalla garanzia “Capofamiglia”; ✘ la responsabilità per danni inerenti l’esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani. <p>Relativamente alla garanzia <u>Proprietà del fabbricato</u>, che è parte della garanzia “Responsabilità civile”, l’assicurazione non comprende la responsabilità per danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ coperti i danni da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici al servizio del fabbricato; da umidità e stillicidio; da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell’acqua piovana; da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione; da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato. <p><u>Assistenza Patrimonio:</u> Reale Mutua non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche; ✘ atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato. <p>Inoltre, relativamente alle garanzie “Recupero del veicolo” e “Proseguimento del viaggio”, le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto.</p>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE CONTINUITÀ DEL REDDITO

Rischi con particolari delimitazioni:

L’assicurazione comprende anche gli infortuni subiti:

- ! in conseguenza di tumulti popolari purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- ! in conseguenza di atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- ! a causa di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria e uragani. In tali casi, se l’infortunio si verifica in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, la somma assicurata (sia per il capitale sia per la rendita vitalizia) è ridotta del 50%;
- ! a causa di guerra, se e in quanto l’Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all’estero in un Paese sino a quel momento in pace. La garanzia opera per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità;
- ! a seguito della pratica di rafting, canoa, idrospeed. In tali casi la somma assicurata (sia per il capitale sia per la rendita vitalizia) è ridotta del 50%.

Relativamente alle patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze, le garanzie Assistenza Continuità del Reddito e Invalità Permanente Grave operano esclusivamente in caso di morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, purché diagnosticate attraverso test specifici

Limite di utilizzo delle prestazioni:

Relativamente alla garanzia Assistenza Continuità del reddito, le prestazioni vengono fornite per un massimo di 3 volte per sinistro e per anno assicurativo.

SEZIONE SALUTE

Rischi con particolari delimitazioni:

Relativamente alle patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze, la garanzia Assistenza Salute opera esclusivamente in caso di morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, purché diagnosticate attraverso test specifici

Limite di utilizzo delle prestazioni:

Relativamente alla garanzia Assistenza Salute, le prestazioni vengono fornite per un massimo di 3 volte per sinistro e per anno assicurativo.

SEZIONE PATRIMONIO

Franchigie/Scoperti/Limiti di indennizzo o risarcimento

Garanzia "Incendio – Danni al fabbricato", "Terremoto – danni al fabbricato", "Responsabilità civile": franchigia di € 10.000 su ciascun sinistro; limite di indennizzo pari alla somma assicurata o al massimale (se non diversamente precisato).

Garanzia "Incendio – Danni al fabbricato":

- rimborso delle spese documentate per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro: limite di indennizzo per sinistro del 10% della somma assicurata;
- condizione integrativa "Eventi socio-politici" – danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo: limite di indennizzo del 50% della somma assicurata;
- condizione integrativa "Eventi socio-politici" – danni subiti da impianti fotovoltaici e da impianti solari termici: limite di indennizzo del 30% della somma assicurata;
- condizione integrativa "Eventi atmosferici" – ogni tipologia di danno (salvo quanto sottoindicato): scoperto 10%;
- condizione integrativa "Eventi atmosferici" – danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato subiti da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al fabbricato: scoperto 30%;
- condizione integrativa "Eventi atmosferici" – danni provocati dalla grandine subiti da lastre in fibrocemento o cemento amianto e ai manufatti di materia plastica: scoperto 30% e limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- condizione integrativa "Spargimenti di acqua": limite di indennizzo di € 30.000 per sinistro;
- condizione integrativa "Spargimenti di acqua" – danni provocati da gelo originatisi in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro: limite di indennizzo di € 2.500 per sinistro;
- condizione integrativa "Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua": limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa;
- condizione integrativa "Sovraccarico neve": limite di indennizzo per sinistro del 30% della somma assicurata.

Garanzia "Terremoto – Danni al fabbricato":

- limite di indennizzo pari al 80% della somma assicurata;
- rimborso delle spese documentate per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro: limite di indennizzo pari al 5% dell'indennizzo pagabile a termine della presente garanzia;

Garanzia "Responsabilità civile":

- garanzia "Capofamiglia" – danni derivanti da inquinamento: limite di risarcimento di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- garanzia "Capofamiglia" – danni causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato a cose di terzi (salvo quanto indicato nelle Condizioni di assicurazione): limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale;
- garanzia "Proprietà del fabbricato" – danni causati a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio del fabbricato: limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale;
- garanzia "Proprietà del fabbricato" – danni derivanti da inquinamento: limite di risarcimento di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- garanzia "Proprietà del fabbricato" – danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o occlusione di impianti idrici: limite di risarcimento di € 30.000 per sinistro.

Garanzia "Assistenza Patrimonio":

- garanzie "Pernottamento in albergo", "Rientro anticipato da un viaggio", "Proseguimento del viaggio": limite di indennizzo di € 500 per sinistro;

- garanzia "Recupero del veicolo": limite di indennizzo di € 200 per sinistro;
- garanzia "Invio di una collaboratrice domestica": prestazione erogata fino a un massimo di 12 ore.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Garanzia Invalidità permanente grave: in caso di infortunio l'Assicurato, il Contraente o altra persona in sua vece deve denunciare l'infortunio con avviso scritto, entro 60 giorni, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che l'infortunio stesso possa comportare una invalidità permanente, di qualsiasi grado, anche se non maggiore della franchigia.

In caso di malattia l'Assicurato, il Contraente o altra persona in sua vece deve denunciare la malattia all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa possa comportare una invalidità permanente, di qualsiasi grado, anche se non maggiore della franchigia.

Garanzia Dread disease: Per avere diritto alle prestazioni offerte il Contraente, l'Assicurato o altra persona in sua vece, a condizione che l'Assicurato sia in vita nei 30 giorni successivi alla diagnosi, deve denunciare la grave patologia all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua, entro 180 giorni dalla data della diagnosi mediante avviso scritto.

Garanzie Assistenza Continuità del reddito - Assistenza Salute – Assistenza Patrimonio: per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance.

Garanzie "Incendio – danni al fabbricato" e "Terremoto – danni al fabbricato"

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; fare entro i 5 giorni successivi alla denuncia – in caso di sinistro presumibilmente doloso oppure qualora ne faccia richiesta Reale Mutua – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata all'Agenzia oppure alla sede di Reale Mutua; conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia; dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione documenti utili o elementi di prova.

Garanzia "Responsabilità civile"

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell'Assicurato anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento. L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto.

Garanzia "Assistenza Patrimonio"

Il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta. Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite deve fornire, entro 30 giorni dalla data dell'evento: giustificativi di spesa, in originale; descrizione dell'evento occorso, documentazione attestante

	<p>l'evento, in originale. Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Blue Assistance si occupa della gestione dei sinistri delle garanzie Assistenza Continuità del reddito e Assistenza Salute. L'assicurato può rivolgersi direttamente a Blue Assistance chiamando l'apposito numero verde 800 092092 (dall'Italia) o 011 7425555 (dall'estero).</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Garanzia Invalidità permanente grave: Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.</p> <p>Garanzia Dread Disease: Reale Mutua comunica all'Assicurato l'esito del sinistro, avvalendosi del parere del consulente medico della Compagnia, specificando se intende riconoscere o meno l'indennizzo di grave patologia. In caso di riconoscimento procede alla liquidazione dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.</p> <p>Garanzie "Incendio – danni al fabbricato" e "Terremoto – danni al fabbricato": verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle Condizioni di assicurazione relativamente ai danni commessi o agevolati da dolo/colpa grave.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il contratto può prevedere l'indicizzazione: la polizza si adegua secondo le variazioni mensili dell'Indice Spese Mediche, rappresentato dalla media dei numeri indici "onorari specialistici, accertamenti diagnostici e retta clinica" rilevati dall'ISTAT.</p> <p>Relativamente alle garanzie Invalidità permanente grave e Dread Disease il premio viene incrementato ad ogni scadenza annuale successiva alla stipula, in funzione del crescere dell'età di ciascun Assicurato.</p> <p>Puoi richiedere il frazionamento del premio: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di quindici giorni. Il premio può essere frazionato mensilmente, bimestralmente, trimestralmente, quadrimestralmente o semestralmente senza interessi.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! per le garanzie Invalidità permanente grave e Dread Disease si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%; ! per le garanzie Incendio – danni al fabbricato, Terremoto – danni al fabbricato e Responsabilità civile si applica, se previsto dalla legge vigente, l'aliquota d'imposta del 22,25% ! per le garanzie Assistenza Continuità del reddito, Assistenza Salute e Assistenza Patrimonio si applica l'aliquota d'imposta del 10%.

Rimborso	Qualora si manifesti una delle condizioni di non assicurabilità dopo l'incasso del premio, la persona cessa di essere assicurata: in questo caso il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta.
	Qualora Reale Mutua eserciti la facoltà di recesso per sinistro o per altri motivi previsti dalle Condizioni di assicurazione (Garanzia Terremoto – danni al fabbricato della sezione Patrimonio), la stessa rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo al rischio non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Carenze – Sezione Salute: La garanzia Dread disease decorre dalle ore 24 del 180° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto si rivolge alle persone fisiche che abbiano la necessità di una tutela di base per i gravi eventi che possono compromettere seriamente la salute o l'integrità fisica della persona. Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.	

 Quali costi devo sostenere?	
Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 25,69% dei premi contabilizzati.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziatore assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Commissione di garanzia: Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino, e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.</p> <p>Arbitrato Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell'arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.